



DETERMINAZIONE N. 270/2019

Oggetto:

Approvazione della Trattazione n. 3/2019 e Comunicazione n. 3/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 3/2019 concernente la tematica dell'identità digitale. Prot. n. 56 del 3/01/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti

previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 3/2019 del 3/01/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 56;

ESAMINATA la Trattazione n. 3/2019 predisposta dal Servizio Affari Giuridici, con la quale a seguito dell'esame preliminare di una presunta violazione dell'art.64 del CAD, riguardante la mancata possibilità di accedere tramite SPID al sistema informativo per l'acquisizione, la gestione e la elaborazione dei dati del "Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive"

[Turist@t](#), l'Agenzia ha ritenuto di richiedere chiarimenti alla Regione Siciliana con note AGID 3858 del 15/03/2019 e 5400 del 15/04/2019.

In riscontro a tali richieste l'Amministrazione, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in data 18/4/2019 prot. AGID n. 5556 ha comunicato che: *"il richiamato art.64 pone l'obbligo di accesso tramite SPID limitatamente a quei sistemi informativi che costituiscano "servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni" (cfr. comma 2-quater), categoria alla quale non è ascrivibile il sistema Turist@t. Occorre precisare, infatti, che il sistema in questione è destinato all'acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati del "Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive", in attuazione del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), e assolve al compito di raccolta dati che l'ISTAT assegna alla Regione Siciliana (così come a tutte le altre regioni) ai sensi del decreto legislativo n.322/89, allo scopo di potere generare le statistiche inerenti il settore del turismo in Italia, come ben esplicitato nel Decreto assessoriale del 25/07/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n.32, parte I, del 2014."* (...)

Inoltre, continua l'Amministrazione, l'accesso ai dati *"è da escludersi in forza della vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989)"*. Di conseguenza, dato il riscontro fornito dall'Amministrazione, si ritiene che non si configuri la violazione segnalata, con conseguente proposta di ritenere la segnalazione infondata e di procedere all'archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.3/2019 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 3/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione infondata, con

conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 3/2019 e Archiviazione n. 3/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Roma, 14 ottobre 2019

Teresa Alvaro

Segnalazione n. 3/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Regione Siciliana - Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 56 del 3/01/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“SPID non è stato implementato come modalità di accesso al Sistema informatico web-based per l’acquisizione, la gestione e la elaborazione dei dati del “Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive”, che permette di assolvere all’obbligo dell’invio telematico dei dati relativi alla movimentazione turistica giornaliera, da parte delle strutture ricettive, ai fini ISTAT”.*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, (CAD) modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, il Segnalante lamenta la presunta violazione dell’art. 64 “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di

accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni” del CAD per la mancata possibilità di accedere tramite SPID al sistema informativo dell’Osservatorio Turistico Regionale” Turist@t. L’Ufficio del Difensore civico per il digitale ha richiesto chiarimenti all’Amministrazione segnalata con note n. 3858 del 15/03/2019 e n. 5400 del 15/04/2019. In riscontro a tali richieste la Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in data 18/4/2019 prot. AGID n. 5556 ha comunicato che:” *il richiamato art.64 pone l'obbligo di accesso tramite SPID limitatamente a quei sistemi informativi che costituiscano “servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni” (cfr. comma 2-quater), categoria alla quale non è ascrivibile il sistema Turist@t.*

Occorre precisare, infatti, che il sistema in questione è destinato all'acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati del "Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive", in attuazione del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), e assolve al compito di raccolta dati che l'ISTAT assegna alla Regione Siciliana (così come a tutte le altre regioni) ai sensi del decreto legislativo n.322/89, allo scopo di potere generare le statistiche inerenti il settore del turismo in Italia, come ben esplicitato nel Decreto assessoriale del 25/07/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n.32, parte I, del 2014:

“Art.2 – Finalità

1. Il sistema di invio telematico dei dati risponde a molteplici finalità, oltre a quella primaria dell’assolvimento dell’obbligo statistico, ed in particolare all’esigenza di semplificazione della procedura e di creazione di una banca dati unica e completa, contenente:

- dati sulle strutture ricettive;*
- dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive;*
- dati sulla capacità ricettiva e sull’occupazione delle camere;*
- dati geo-spaziali delle strutture ricettive.*

2. Il sistema consente, inoltre, livelli di accesso alla visualizzazione in tempo reale dei dati dei flussi turistici ed il confronto dei dati in forma aggregata del movimento complessivo, sia per tipologia sia per area geografica.

3. Il sistema, altresì, consente l’elaborazione della schedina degli alloggiati per l’autorità di

pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. È prevista, inoltre, la possibilità di una restituzione di informazioni (feedback) complessive sul soggiorno da parte dei turisti che hanno visitato la Regione Sicilia sull'esperienza della destinazione turistica, al fine di consentire all'Osservatorio turistico regionale l'analisi e lo studio del sistema turistico e di contribuire ad orientare le strategie volte a superare le eventuali criticità emerse.

La rilevazione è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n.322/89, e sono tenute a concorrere tutte le imprese che gestiscono strutture ricettive (alberghi, residenze turistico alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d'epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli).

Le imprese turistiche abilitate all'accesso a Turist@t sono quindi soggetti che alimentano il sistema, fornendo giornalmente i dati sui movimenti (arrivi e partenze) ai sensi del decreto legislativo n.322/89, con le modalità stabilite dall'art.4 del D.A. 25/07/2014:

art.4 - Gestione dati movimento clienti

1. L'accesso alla piattaforma telematica sarà consentito previo accreditamento delle strutture ricettive che riceveranno le credenziali di accesso.

2. La comunicazione dei flussi turistici deve avvenire giornalmente attraverso una piattaforma informatica che permette la registrazione (check-in) e la partenza (checkout) dell'ospite e l'invio dei dati sull'occupazione delle camere, da parte della struttura ricettiva.

3. La struttura ricettiva potrà adempiere contestualmente ai diversi obblighi normativi e trasmettere i dati e le informazioni agli enti competenti utilizzando l'opzione più congeniale alla propria organizzazione aziendale:

a) la struttura che non dispone di un sistema gestionale compilerà una apposita scheda informatizzata resa disponibile dall'Amministrazione regionale che consente di effettuare la registrazione (check-in) dell'ospite e produrre la schedina degli alloggiati per l'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931 n.

773, oltre all'invio dei dati giornalieri per i flussi turistici (arrivi, partenze, presenze, camere occupate);

b) la struttura che dispone di un proprio sistema gestionale invierà i dati, come da protocollo tecnico stabilito dall'Amministrazione che prevede le funzioni di check-in, check-out, occupazione camere, chiusura giornaliera, tramite il proprio applicativo gestionale.”

Orbene, si esclude che il Turist@t rientri tra i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, obbligatoriamente accessibili tramite SPID, anche in riferimento alla Delibera CIVIT (oggi ANAC), n 88/2010 che definisce un servizio pubblico "l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, un'amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti.

La trasmissione di dati statistici da parte delle imprese verso il sistema Turist@t, appare invece riconducibile all'art. 5-bis, Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, che al comma 1 prevede espressamente: “La presentazione di ... dati ... anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ...”. Le modalità di attuazione sono demandate, dal successivo comma 2, al DPCM 22 luglio 2011, che non obbliga all'implementazione dello SPID quale modalità di accesso, ma si limita ad imporre l'utilizzo di modalità digitali di scambio delle informazioni, escludendo il cartaceo per le comunicazioni successive al 1° luglio 2013.

Chiarito che la modalità di accesso SPID è da escludersi per le imprese accreditate a sistema, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, appare altresì opportuno precisare, a margine di quanto sopra esposto, che l'accesso ai dati del sistema da parte del singolo cittadino, anche per scopi di mera consultazione, è da escludersi in forza della vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989); a tal proposito la recentissima circolare ISTAT, protocollo n. 0545172/19, dell'11 marzo 2019, avente ad og-

getto “Rilevazione sulla Capacità degli esercizi ricettivi - IST-00138 - Anno 2018” - ha ribadito al punto 8, ancora una volta come già per le indagini relative agli anni precedenti, che le informazioni così raccolte possono essere utilizzate dall’ISTAT, dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicate, ai sensi dell’art. 5-ter, del D.Lgs. n. 33/2013, sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di impedire l'identificazione dell'unità statistica, esclusivamente a ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, se inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat).

Per le esigenze dei soggetti non accreditabili, ai sensi delle norme sopra richiamate, il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ha reso disponibili all'utenza, tramite il proprio sito istituzionale, senza necessità di alcuna autenticazione, elaborazioni di dati già certificati da ISTAT, in forma opportunamente aggregata, reperibili ai seguenti link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Linkutili/PIR_7338501.618136477/

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Linkutili/PIR_7338501.618136477/PIR_Daticomunali”

Di conseguenza, dato il riscontro fornito dall’Amministrazione, si ritiene che non si configuri la violazione segnalata, con conseguente proposta di ritenere la segnalazione infondata e di procedere all’archiviazione.

17/6/2019

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 3/2019 – Amministrazione segnalata: Regione Siciliana- Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 56 del 3/01/2019.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:

“SPID non è stato implementato come modalità di accesso al Sistema informatico web-based per l’acquisizione, la gestione e la elaborazione dei dati del "Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive", che permette di assolvere all’obbligo dell’invio telematico dei dati relativi alla movimentazione turistica giornaliera, da parte delle strutture ricettive, ai fini ISTAT”. Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

A seguito dell’esame preliminare si è ritenuto che quanto segnalato necessitasse di una richiesta chiarimenti all’Amministrazione interessata, al fine di valutare compiutamente la segnalazione (note prot. AGID n. 3858 del 15/3/2019 e n. 5400 del 15/04/2019). La

Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - in data 18/04/2019 prot. n. 5556 ha risposto comunicando che *“:” il richiamato art.64 pone l'obbligo di accesso tramite SPID limitatamente a quei sistemi informativi che costituiscano “servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni” (cfr. comma 2-quater), categoria alla quale non è ascrivibile il sistema Turist@t. Occorre precisare, infatti, che il sistema in questione è destinato all'acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati del "Movimento dei clienti nelle Strutture ricettive", in attuazione del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), e assolve al compito di raccolta dati che l'ISTAT assegna alla Regione Siciliana (così come a tutte le altre regioni) ai sensi del decreto legislativo n.322/89, allo scopo di potere generare le statistiche inerenti il settore del turismo in Italia, come ben esplicitato nel Decreto assessoriale del 25/07/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n.32, parte I, del 2014.”e poi prosegue” Orbene, si esclude che il Turist@t rientri tra i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, obbligatoriamente accessibili tramite SPID, anche in riferimento alla Delibera CIVIT (oggi ANAC), n 88/2010 che definisce un servizio pubblico “l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, un'amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti”.*

La trasmissione di dati statistici da parte delle imprese verso il sistema Turist@t, appare invece riconducibile all'art. 5-bis, Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, che al comma 1 prevede espressamente: “La presentazione di ... dati ... anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ...” Le modalità di attuazione sono demandate, dal successivo comma 2, al DPCM 22 luglio 2011, che non obbliga all'implementazione dello SPID quale modalità di accesso, ma si limita ad imporre l'utilizzo di modalità digitali di scambio delle informazioni, escludendo il cartaceo per le comunicazioni successive al 1° luglio 2013.

Chiarito che la modalità di accesso SPID è da escludersi per le imprese accreditate a sistema, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, appare altresì opportuno precisare,

a margine di quanto sopra esposto, che l'accesso ai dati del sistema da parte del singolo cittadino, anche per scopi di mera consultazione, è da escludersi in forza della vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989); a tal proposito la recentissima circolare ISTAT, protocollo n. 0545172/19, dell'11 marzo 2019, avente ad oggetto "Rilevazione sulla Capacità degli esercizi ricettivi - IST-00138 - Anno 2018" - ha ribadito al punto 8, ancora una volta come già per le indagini relative agli anni precedenti, che le informazioni così raccolte possono essere utilizzate dall'ISTAT, dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicate, ai sensi dell'art. 5-ter, del D.Lgs. n. 33/2013, sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di impedire l'identificazione dell'unità statistica, esclusivamente a ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, se inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat).

Per le esigenze dei soggetti non accreditabili, ai sensi delle norme sopra richiamate, il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ha reso disponibili all'utenza, tramite il proprio sito istituzionale, senza necessità di alcuna autenticazione, elaborazioni di dati già certificati da ISTAT, in forma opportunamente aggregata, reperibili ai seguenti link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Linkutili/PIR_7338501.618136477/

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Linkutili/PIR_7338501.618136477/PIR_Daticomunali ”

Considerato il riscontro fornito dall'Amministrazione, si ritiene che non si configuri la violazione segnalata, con conseguente archiviazione della Segnalazione in questione.

Cordiali saluti